



## COMUNE DI SCARNAFIGI

### BANDO DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DELLA “BOUTIQUE DELLE ECCELLENZE” - INFO POINT TURISTICO CON SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE; DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI; PICCOLA RIVENDITA DI SPECIALITA’ ENOGASTRONOMICHE E PUNTO INFORMATIVO DEL COMUNE DI SCARNAFIGI E DELE “ TERE’D MES” – CIG 8617559AA5– CPV 92700000-8**

#### Art. 1

#### PREMESSE

Il presente bando – disciplinare di gara è relativo all’affidamento della concessione di cui all’oggetto e specifica i requisiti e le modalità di partecipazione, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e di compilazione dell’offerta e, più in generale, tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

STAZIONE APPALTANTE:	Comune di Scarnafigi Corso Carlo Alberto, 1 - 12030 Scarnafigi (CN) Tel: 0175.74101-74402 Sito istituzionale: <a href="https://www.comune.scarnafigi.cn.it/">https://www.comune.scarnafigi.cn.it/</a> Posta elettronica: <a href="mailto:segreteria@comune.scarnafigi.cn.it">segreteria@comune.scarnafigi.cn.it</a> Posta elettronica certificata: <a href="mailto:scarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it">scarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it</a>
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	<u>Responsabile Unico del Procedimento:</u> Cavigliasso Valentina Tel: 017574101 - Posta elettronica: <a href="mailto:segreteria@comune.scarnafigi.cn.it">segreteria@comune.scarnafigi.cn.it</a>
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE:	Det. resp. Servizio n. 41 del 03/02/2021

Con determina a contrarre Det. respo. servizio n. 41 del 03/02/2021, il Comune di Scarnafigi ha determinato di avviare la procedura di affidamento della concessione di cui all’oggetto, ai sensi degli artt. 164 e sgg. Del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui all’art. 1 del Capitolato speciale della concessione.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito : Codice).

#### Art. 2

### DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 2.1 - DOCUMENTI

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Capitolato speciale della concessione;
3. Allegati tecnici.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.comune.scarnafigi.cn.it/> nella Sezione **Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Concessione boutique delle eccellenze**

**La documentazione di gara è disponibile anche presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Scarnafigi, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00; entro il 19/03/2021 il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.**

## **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di QUESITI SCRITTI da inoltrare all'indirizzo [scarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it](mailto:scarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it), entro il **12/03/2021**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet : <https://www.comune.scarnafigi.cn.it/> nella Sezione: **Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Concessione boutique delle eccellenze.**

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto al punto precedente, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante ([scarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it](mailto:scarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it)) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **Art. 3**

### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE**

Oggetto della presente gara è l'affidamento in concessione del servizio di gestione della "Boutique delle eccellenze", come descritto nel successivo art. 1 del Capitolato della concessione e in tutti gli elaborati tecnici e planimetrie.

Il valore stimato complessivo della concessione per la durata di anni cinque risulta pari a €100.000,00. Nel caso di rinnovo per ulteriori anni cinque, la durata complessiva stimata è quindi di € 200.000,00

## Art. 4

### DURATA DELLA CONCESSIONE E CORRISPETTIVO

La durata viene stabilita, ai sensi dell'art. 168 del Codice, in anni 5 (cinque) decorrenti a tutti gli effetti giuridici dalla data di stipula del contratto, cui seguirà la consegna dell'impianto, fatta constare da apposito verbale. L'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto della concessione, se richiesto dall'Amministrazione, a far tempo dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. (consegna anticipata).

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza possibilità di tacita proroga. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, si procederà ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice con una proroga limitata ai tempi strettamente necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

**Ai sensi dell'art. 21 del Capitolato Speciale è fatto salvo il diritto del Comune di Scarnafigi di procedere alla risoluzione anticipata del contratto di affidamento nei modi e nei casi ivi specificatamente indicati.**

Il corrispettivo per la gestione consiste nella possibilità di rivolgere i servizi agli utenti introitando direttamente gli incassi.

## Art. 5

### SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

A norma dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:

- a) imprese con identità unisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2:
  - lett. a) - imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative,
  - lett. b) - consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane,
  - lett. c) - consorzi stabili,
- b) imprese con identità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2:
  - lett. d) - Raggruppamenti temporanei di concorrenti dei soggetti di cui alle suddette lett. a), b) e c),
  - lett. e) - Consorzi ordinari,
  - lett. f) - Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
  - lett. g) - Soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo (GEIE)
- c) operatori economici stabiliti in altri stati membri dell'Unione Europea, sia in forma singola che associata, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 o nel rispetto di trattati internazionali che, in base al principio di reciprocità, legittimano la partecipazione a gare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara;
- d) Federazioni sportive nazionali, Enti di Promozione sportiva, Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Discipline Sportive Associate, Enti non commerciali e Associazioni senza fine di lucro che dimostrino capacità operativa ed economico-finanziaria adeguata alle attività da realizzare comprovabile attraverso il possesso dei requisiti di cui al seguente art. 7.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli **artt. 47 e 48 del Codice**.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. **45, comma 2, lettere d) ed e)** del Codice, **anche se non ancora costituiti**.

In tal caso, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice:

- l'istanza, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere *sottoscritte* da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario,
- l'offerta dovrà contenere *l'impegno* che, in caso di aggiudicazione dell'affidamento, gli stessi operatori conferiranno, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad

uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del Codice è **vietata l'associazione in partecipazione**, sia durante la procedura di gara che successivamente all'aggiudicazione.

Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è **vietata qualsiasi modificazione** alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovranno essere **specificate le parti** del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**E' fatto divieto** ai concorrenti di:

- partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

**I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.** (*consorzi tra soc coop. di produz e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili*):

- sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma al singolo lotto; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

**Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice**, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

**L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale**, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

## **Art. 6**

### **REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara i suddetti operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.

## **Art. 7**

### **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere, inoltre, ai sensi dell'art. 83 del Codice, in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

#### **7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:**

- a) Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- b) possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" e di cui agli artt. 4 e 5 della Legge Regione Piemonte n. 38 del 29/12/2006 e s.m.i., nonché dei requisiti di cui agli artt. 11 e 93 del T.U. delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali, di cui al comma 1 dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010, devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3/06/1998 n. 252;
- c) possesso di autorizzazione all'apertura di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Legge Regione Piemonte n. 38 del 29/12/2006 e s.m.i.;

Se cittadino di altro Stato membro *non residente in Italia*: presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito.

*Per la comprova* dei requisiti sopra indicati ai punti a) e b), la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. La documentazione attestante il possesso del requisito di cui al punto c) sarà invece richiesta all'aggiudicatario provvisorio.

## 7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI - I CONSORZI ORDINARI - LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE – GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice **devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.**

Alle aggregazioni di imprese aderenti al **contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

**Nei consorzi ordinari** la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la **mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione** (nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete), i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

I REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE ( vedi 7.1) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

## 7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI TRA SOCIETA'COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO – IN CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE – I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. **art. 45 comma 2, lett. b) e c)** del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE ( vedi 7.1) devono essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

## ART. 8 AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

## Art. 9 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato speciale è consentito il subappalto da esercitarsi nei modi e nelle forme previste dagli artt. 105 e 174 del Codice.

## Art. 10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una **garanzia provvisoria** come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della concessione, calcolata sui cinque anni, rilasciata a favore del Comune di Scarnafigi e per un importo pari a **€ 2.000,00**.
- 2) **Una dichiarazione di impegno** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **a favore del Comune di Scarnafigi**, qualora il concorrente risulti affidatario, dell'importo di € 30.000,00 così come previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale della concessione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti

generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari con versamento presso una tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme al nuovo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.**

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Sono fatte salve le altre riduzioni di cui al citato art. 93, comma 7, del Codice.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente, secondo quanto previsto dal citato comma 7 dell'art. 93 del Codice

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

## **Art. 11 SOPRALLUOGO**

Al fine di presentare la propria offerta, è richiesto il sopralluogo previo appuntamento da concordare con il Settore "Area Amministrativa" del Comune di Scarnafigi.

## **Art. 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il plico telematico contenente le 3 buste telematiche (A, B e C), **a pena di esclusione**, deve **pervenire entro le ore 12,00 del giorno 22/03/2021**

### **Modalità di presentazione dell'offerta**

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement SINTEL mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito.

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono consultabili nella sezione help – operatore economico della piattaforma.

**Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile rivolgersi al numero verde 800116738.**



Il plico telematico contiene al suo interno le seguenti 3 buste telematiche:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

-----

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A) , si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **Art. 13**

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione** di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **Art. 14**

### **CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La Busta telematica "A" contiene i documenti di seguito elencati.

#### **14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

L'istanza di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo l'apposito modello e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con cui l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, consorzio, aggregazioni di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per cui concorre alla gara; qualora il consorzio non proceda a tale indicazione, s'intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) qualora la sottoscrizione sia di un procuratore, copia conforme all'originale della procura.

SI PRECISA CHE NEL MODELLO DELLA DOMANDA (MODELLO A) SONO STATE INSERITE LE C.D. "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE" PREVISTE DAL PUNTO 15.3 DEL BANDO-TIPO N- 1/2017

Ciascun concorrente, infatti rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 con cui:

- 1) Dichiaro di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) dichiaro i dati identificativi (nome e cognome - data e luogo di nascita – codice fiscale – comune di residenza etc) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la Banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiaro remunerativa l'offerta economica presentata, giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto l'appalto;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della gara;
- 5) (per gli operatori economici aventi sede , residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "Black List") Dichiaro di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze  
*ovvero*  
Dichiaro di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1, comma 3, D.M. 14/12/2010 e allego copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- 6) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)  
S'impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 ed a comunicare alla stazione appaltante nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 7) (se è previsto il sopralluogo obbligatorio)  
dichiaro di aver preso visione dei luoghi

**Oppure**

allego il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

- 8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC (**oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica) ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
- 9) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

**oppure**

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la

stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

11) *(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)*

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

## 14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE (ALLEGATO) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i. secondo quanto di seguito indicato.

### Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, specificando per quale lotto intende partecipare.

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO SI RICHIEDE LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) *DGUE, a firma dell'ausiliaria*, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla Parte VI;
- 2) *dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria*, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) *dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria* con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del *contratto di avvalimento*, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) *PASSOE dell'ausiliaria*;
- 6) (In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")

Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6 "Requisiti generali" del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- La sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'IDONEITA' PROFESSIONALE, di cui all'art. 7.1 del presente disciplinare;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato da:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE dovrà essere compilato seguendo quanto indicato nel presente disciplinare e quanto contenuto nelle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 170 del 22 luglio 2016.

Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall'operatore economico che intende partecipare alla gara:

- a) attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;
- b) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione alla gara.

In merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 1 (condanne definitive per reati gravi) la dichiarazione è resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti tra quelli del comma 3 della stessa disposizione per i quali è dovuta in base alla configurazione giuridica, nonché all'assetto delle cariche e dei relativi poteri di rappresentanza legale dell'operatore (al riguardo prestare attenzione Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017). La dichiarazione è resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico che sottoscrive il DGUE e l'ulteriore autocertificazione con riguardo alle situazioni relative all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 **per tutti i soggetti interessati, indicando i dati identificativi degli stessi, PER QUANTO A SUA CONOSCENZA**. Analogamente, in merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 2 ("antimafia"), la cui dichiarazione è resa compilando la parte III, sezione D, 2° riquadro, del DGUE.

### **AVVERTENZE:**

- Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare riferimento a quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, **si consiglia** di acquisire preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale **una "Visura"** , ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313 , in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo documento, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (ai sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24 D.P.R. n. 313/2002), non riporta tutte le condanne subite.
- Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice, l'esclusione non va disposta e non si applica il divieto di partecipazione quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra, allegando idonea documentazione.

### 14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. **PASSOE:** Il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice. **Nel caso di R.T.I. dovranno essere indicati tutti i soggetti appartenenti al raggruppamento stesso**
2. **GARANZIA PROVVISORIA:** La garanzia provvisoria dovrà avere allegata una dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice dovrà essere allegata copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione. **Nel caso di R.T.I. la garanzia dovrà essere a favore di tutti i componenti dell'R.T.I. stesso.**
3. **CERTIFICATO DI PRESA VISIONE.** Certificato di presa visione dei luoghi rilasciati dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Scarnafigi.
4. **Eventuale COPIA ATTO COSTITUTIVO** (regolarmente registrato) e STATUTO della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i ed eventuali successivi aggiornamenti relativi alle cariche sociali ricoperte al momento di partecipazione alla gara.

-----

### DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità riportate sopra.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- Dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma del Codice, le parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- IN CASO DI RTI COSTITUITO: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- IN CASO DI RTI COSTITUENDO: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **Art. 15**

### **CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA**

La Busta telematica "B – Offerta tecnica" dovrà contenere unicamente, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- RELAZIONE TECNICA concernente le modalità di espletamento del servizio proposto dal concorrente. Tale relazione tecnica dovrà:
  - essere redatta in lingua italiana;
  - essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 "Domanda di partecipazione";
  - essere in fascicolo unico con fogli numerati e non amovibili;
  - avere una lunghezza complessiva non superiore alle 15 pagine in formato A4 e senza fronte retro con carattere Times New Roman 11, interlinea 1,0
  - contenere un indice, strutturato secondo i seguenti capitoli:
    - A) *Progettazione della gestione del servizio*
    - B) *Esperienza acquisita nella gestione di ristoranti, bistrot e similari*
    - C) *Titoli del personale impiegato*
    - D) *Estensione del periodo di apertura*
    - E) *Qualità dei menù proposti*
    - F) *Iniziative di valorizzazione di prodotti tipici e biologici del territorio*
    - G) *Iniziative di collaborazione con realtà istituzionali e associative locali*
    - H) *Qualità delle iniziative di animazione proposte*

La Commissione non prenderà in considerazione documentazione eccedente le condizioni sopra riportate.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 15.1.



## Art. 16

### CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

La Busta telematica "C -Offerta economica" dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo l'allegato **Modello** e riportare il **rialzo percentuale offerto sull'importo annuale del canone di concessione a favore del Comune**.

L'offerta dovrà altresì contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:

- ✓ Dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 171 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, a dare attuazione al piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti proposti;
- ✓ Dichiarazione relativa ai propri costi complessivi di manodopera ex art. 95 comma 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché agli oneri aziendali;
- ✓ Dichiarazione di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di avere quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, indicandone il relativo importo.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui sopra.

## Art. 17

### CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 90;

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 10.

TOTALE: punteggio massimo 100

#### 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE
a) Progettazione della gestione del servizio	15
b) Esperienza acquisita nella gestione di ristoranti, bistrot e similari	10
c) Possesso da parte del personale impiegato nella gestione di titoli di studio e/ attestazioni di frequenza di corsi specifici nel campo dell'enogastronomia della ristorazione e/o dei servizi turistici	15
d) Estensione del periodo di apertura stagionale, oltre i tempi minimi obbligatori richiesti dal Capitolato speciale	5
e) Qualità dei menù-degustazione tipo proposti	15
f) Iniziative di valorizzazione di prodotti tipici e biologici del territorio	10
g) Iniziative di collaborazione con realtà istituzionali e associative locali	10
h) Qualità delle iniziative di animazione proposte	10
<b>TOTALE</b>	<b>90</b>

#### CRITERI OFFERTA TECNICA

CRITERI E SOTTOCRITERI	FATTORI MOTIVAZIONALI	PUNTEGGIO
a) Progettazione della gestione del servizio	Saranno oggetto di valutazione l'organizzazione della gestione del servizio proposta dal concorrente	Max 15 punti
b) Esperienza acquisita nelle attività di ristoranti, bistrot e similari	Sarà oggetto di valutazione l'esperienza acquisita dal concorrente nel settore. I punteggi saranno assegnati: n. 0.5 punti per anno di attività sino alla concorrenza massima di 10 punti	Max 10 punti
c) Possesso da parte del personale impiegato nella gestione di titoli di studio e/ attestazioni di frequenza di corsi specifici nel campo dell'enogastronomia della ristorazione e/o dei servizi turistici	Saranno oggetto di valutazione i titoli di studio e attestazioni in capo al personale impiegato nel servizio. I punteggi saranno assegnati: n. 5 punti ad unità impiegata nel servizio con possesso di titoli di studio e/ attestazioni di frequenza di corsi specifici nel campo dell'enogastronomia della ristorazione e/o dei servizi turistici sino alla concorrenza massima di 15 punti	Max 15 punti
d) Estensione del periodo di apertura, oltre i tempi minimi obbligatori richiesti dal Capitolato speciale	Sarà oggetto di valutazione l'estensione del periodo di apertura rispetto a quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato speciale. I 5 punti saranno assegnati nel caso in cui il concorrente si impegni per ulteriori 10 ore di apertura settimanali.	Max punti 5
e) Qualità dei menù-degustazione tipo proposti	Sarà oggetto di valutazione la qualità dei menù tipo proposti dal concorrente	Max punti 15
f) Iniziative di valorizzazione di prodotti tipici e biologici del territorio	Saranno oggetto di valutazione le iniziative proposte dal concorrente per la valorizzazione dei prodotti tipici e biologici del territorio	Max punti 10
g) Iniziative di collaborazione con realtà istituzionali e associative locali	Sarà oggetto di valutazione le iniziative di collaborazione con le realtà istituzionali e associative locali proposte dal concorrente	Max punti 10
h) Qualità delle iniziative di animazione proposte	Sarà oggetto di valutazione le iniziative di animazione proposte dal concorrente	Max punti 10

## 17.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i soli criteri discrezionali di valutazione delle offerte di cui sopra (precisamente per i criteri lett. a, e, f, g e h) ogni commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno degli elementi qualitativi, ad attribuire discrezionalmente un coefficiente da 0 a 1, sulla base dei seguenti parametri:

Coefficiente	Giudizio
0,0	NULLO – ASSENTE – COMPLETAMENTE NEGATIVO
0,1	NEGATIVO
0,2	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
0,3	INSUFFICIENTE
0,4	APPENA SUFFICIENTE
0,5	SUFFICIENTE
0,6	DISCRETO
0,7	BUONO
0,8	DISTINTO
0,9	OTTIMO
1,0	ECCELLENTE

Nell'attribuzione dei relativi punteggi si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali.

La valutazione verrà effettuata con applicazione della seguinte formula:

$$C(a) = \sum n [ W_i * V (a) i ]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;  
 $\sum_n$  = sommatoria

I coefficienti V(a)<sub>i</sub> sono determinati nel modo seguente:

- la media dei coefficienti attribuiti per ogni offerta discrezionalmente dai commissari per ogni sottocriterio;
- una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi;
- si riporta a 1 la media più alta, per ogni singolo sottocriterio;
- si determina il fattore di conversione ( 1/media più alta);
- si determina la media definitiva moltiplicando la media originale per il fattore di conversione.

### **17.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Il punteggio massimo (10) sarà attribuito al concorrente che ha presentato il rialzo percentuale più alto sul canone annuale di concessione a favore del Comune di Scarnafigi.

Alle altre offerte, il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$\text{PUNTEGGIO DELL'OFFERTA IN ESAME: } \frac{\text{rialzo canone \% in esame} \times 10}{\text{rialzo canone \% offerto più alto}}$$

**L'offerta dovrà inoltre indicare a pena di esclusione:**

- ✓ la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- ✓ la stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

### **17.4 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

Al fine dell'individuazione della migliore offerta sarà sommato il punteggio relativo all'offerta tecnica al punteggio relativo all'offerta economica.

L'appalto sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

### **17.5 - OFFERTA E VALIDITA'**

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerta presentata ha validità di 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della medesima.

Con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti dell'Amministrazione Comunale a effettuare le prestazioni nei modi e nei termini della stessa e del presente disciplinare; per l'Amministrazione Comunale il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l'approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto.

## **Art. 18**

### **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata, secondo le indicazioni del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 9/1/2019, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio ai RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, pubblicherà sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

## **Art. 19**

### **SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

**La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 22/03/2021, alle ore 12,00** presso la Sala Consiliare del Comune di Scarnafigi e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di apposita pubblicazione sul sito informatico.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con lo stesso mezzo sopra specificato.

In tale prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta economica e l'offerta tecnica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa (busta A);
- verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base ai documenti contenuti nella busta "A-Documenti Amministrativi", siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 C.C. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), ed e) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi;
- verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell'ANAC;
- in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente interessato sarà tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante, pena l'esclusione dalla gara. In tal caso la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno pubblicate tramite Avviso sul sito informatico dell'Ente.

La Commissione giudicatrice procederà, infine, all'apertura delle buste telematiche contenenti le Offerte Tecniche (Buste B) ed all'accertamento della loro regolarità formale.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: conservazione delle offerte tecniche ed economiche in apposito armadio chiuso a chiave all'interno di un Ufficio della stazione appaltante.

-----

Successivamente, la Commissione di gara procederà, **in una o più sedute riservate**, alla valutazione delle offerte tecniche (busta telematica "B – Offerta tecnica") e all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i parametri riportati sopra all'art. 18.

Terminato l'esame, la Commissione fisserà la data della **seduta pubblica** per la lettura dei punteggi assegnati, l'apertura delle offerte economiche (buste telematiche C) e l'aggiudicazione provvisoria.

La data di tale seduta pubblica sarà resa nota tramite la pubblicazione di apposito Avviso sul sito informatico dell'Ente.

La Commissione di gara, in seduta pubblica, aprirà le buste telematiche “C – Offerta economica”, presentate dai concorrenti ammessi, procederà all’esclusione dei concorrenti per i quali sia accertata che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e procederà ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato e redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In merito alle **esclusioni**, si ricordano in particolare i seguenti casi:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle Buste “A” e “B”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara

Le operazioni di gara saranno regolarmente verbalizzate

## **Art. 20**

### **VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la verifica dell’offerta suddetta è svolta dalla Commissione giudicatrice.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile della stazione appaltante, su indicazione della Commissione, richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

La Commissione esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, su indicazione della Commissione, escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dell’articolo seguente.

## **Art. 21**

### **AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Tale proposta è subordinata agli accertamenti di legge e all’approvazione del verbale stesso.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiederà al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stipulazione dei contratti è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto sarà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria sarà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dei contratti; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, la stazione appaltante procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. *(verifica del costo della manodopera, che non sia inferiore ai minimi salariali)*

In caso di esito negativo delle verifiche la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, si procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del citato D.Lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato, per tutti i Lotti in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficio rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **Art. 22**

### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Cuneo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione di arbitri. esclusa la compromissione di arbitri.

## **Art. 23**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
**CAVIGLIASSO Valentina**